

## L'Avvocato Generale dello Stato

**Visto** il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, recante "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";

**Visto** l'art. 7 del d.lgs. n. 150/2009, secondo il quale le amministrazioni pubbliche valutano annualmente la performance organizzativa e individuale, e adottano a tal fine con apposito provvedimento il Sistema di misurazione e valutazione della performance;

**Visto** il Testo Unico delle leggi sull'Avvocatura dello Stato, approvato con R.D. 30.10.1933, n. 1611 ed il relativo Regolamento di pari data n. 1612 e successive modifiche;

Visto il D.P.R. 5.7.1995 n. 333;

Visto il D.Lgs. 30.3.2001, n. 165;

**Ritenuto** di adottare il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance del personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato;

**Sentiti** il Segretario Generale e il Nucleo di Valutazione di cui all'art. 11 del d.p.R. 5 luglio 1995, n. 333, integrato con il D.A.G. 22 giugno 2011 e seguenti;

**Informati** le Organizzazioni sindacali rappresentative e il Comitato Unico di Garanzia;

## **DECRETA**

Ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, è adottato il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance del personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato, che è allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, per il visto.

Roma, 8 luglio 2013

## L'AVVOCATO GENERALE f.to Michele Giuseppe Dipace

(N.B. – Con lettera del 25/7/2013, prot. n. 43675/43676, Osservazione nn. 66 e 67, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ufficio Centrale del Bilancio, Ufficio IV, ha fatto presente che il D.A.G. di adozione del Piano della Performance della struttura amministrativa dell'Avvocatura dello Stato e il D.A.G. di adozione del Sistema di misurazione e valutazione della performance del personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato non sono da assoggettare al controllo di cui all'art. 5 del D.lgs. 30/6/2011, n. 123.)